

Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.**

**Articolo 3 bis**

*(Intestazione al demanio idrico regionale)(1)*

**1.** I beni iscritti al demanio o al patrimonio della Regione, per i quali la struttura regionale competente abbia accertato la funzionalità idraulica, sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o di un suo delegato.

(2)

**2.** Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la variazione dell'intestazione del bene a nome del demanio idrico regionale presso gli uffici competenti.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 16/2012

**2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 10/2017